

MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
net

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martinidrapellinet.it
www.martinidrapellinet.it



Circolare n.18/2020 del 31 marzo 2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

**D. L. Cura Italia: più tempo per l'approvazione del
bilancio d'esercizio 2019 e misure per facilitare lo
svolgimento delle assemblee**

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, **l'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18** (c.d. "Cura Italia") **ha previsto:**

- i) **la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019**, con l'assemblea **che può essere convocata entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio, ovvero **entro il prossimo 28.6.2020** (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica);
- ii) **una serie di misure volte a facilitare lo svolgimento delle assemblee**, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno.

Relativamente al primo punto, la **news legislativa Assonime pubblicata il 18.3.2020 sottolinea come:** i) **l'utilizzo del termine più ampio si presenti quale mera facoltà**. Le società, quindi, possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio); ii) **la decisione di utilizzare tale maggior termine non deve essere motivata dalla società;** iii) **il maggior termine dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea**. Con riguardo al secondo punto, invece, è stabilito, tra l'altro, che, con l'avviso di convocazione delle assemblee, **le società possono prevedere**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. **L'assemblea può svolgersi "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione.**

Premessa

L'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ha:

- **prorogato i termini** entro i quali è possibile **approvare il bilancio d'esercizio 2019**;
- **adottato una serie di misure tese a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee**, a prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno.

Termini dell'assemblea di approvazione del bilancio 2019

L'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 stabilisce, innanzitutto, in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le spa e le sapa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 28 giugno** (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica).

L'utilizzo di tale termine **più ampio si presenta quale mera facoltà**.

Osserva

Le società, quindi, **possono tenere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze** (per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio). Ad ogni modo, l'utilizzo del termine **più ampio non deve essere motivato dalla società**. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea (cfr. le News Legislative Assonime del 18.3.2020).

La seguente tabella schematizza i **termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio 2019**, alla luce della deroga disposta dall'art. 106 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") prendendo come riferimento il caso in cui l'assemblea di approvazione si tenga, in prima convocazione, **in data 28.6.2020 (che peraltro cade di domenica)**.

| Adempimento | Scadenza | Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2019 |
|--|--|---|
| Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo | 29.5.2020 |
| Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori | | 29.5.2020 |
| Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale | Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo | 29.5.2020 |
| Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente) | | 29.5.2020 |

| | | |
|--|--|--|
| Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale | Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione | 12.6.2020 |
| Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano | Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea | 13.6.2020 |
| Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi | "Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218) | 20.6.2020 |
| Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza) | Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) | 28.6.2020 (R.M. 22.11.2000 n. 174/E) |
| Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate | Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 20.7.2020 (Il 18.7.2020 cade di sabato ma è differito a lunedì 20 per effetto dell'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito) |
| Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese | Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio | 28.7.2020 |
| Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari | Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi | 28.2.2021(1) |

Semplificazioni procedurali per la tenuta delle assemblee

L'art. 106 co. 2 del DL 18/2020 stabilisce, sempre in via generale, che, **con l'avviso di convocazione delle assemblee**, sia ordinarie che straordinarie, **le spa, le sapa, le srl**, le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono** (ma, anche qui, non sono obbligate) **prevedere**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

¹ L'art. 4-bis co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), modificando l'art. 2 del DPR 322/98, ha stabilito il differimento a regime del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Tutte le società sopra ricordate possono inoltre prevedere che **l'assemblea si svolga, "anche esclusivamente", mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 co. 4, 2479-bis co. 4 e 2538 co. 6 c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Misure previste per le SRL

Con particolare **riguardo alle srl**, ancora, si tiene conto della peculiarità che consente loro l'espressione del voto mediante **consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto**, precisandosi come tale modalità operativa possa essere sempre utilizzata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479 co. 4 c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie (art. 106 co. 3 del DL 18/2020).

Tali modalità, quindi, possono essere utilizzate anche quando:

- **non siano previste dall'atto costitutivo;**
- la decisione **riguardi modifiche dell'atto costitutivo** oppure decisioni relative a operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a un terzo;
- vi sia una **richiesta di utilizzare la deliberazione assembleare** da parte di amministratori o di un numero qualificato di soci (cfr. le News Legislative Assonime del 18.3.2020).

Misure previste per le spa quotate

Ulteriori misure **sono previste per le spa quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione**, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società a controllo pubblico. Si tende, in particolare, **ad agevolare il ricorso alle deleghe di voto**.

Ambito temporale di operatività delle nuove previsioni

Si tenga presente che le esaminate previsioni del DL 18/2020 sono destinate a presentare una valenza limitata nel tempo: le disposizioni contemplate dall'art. 106 co. 7 del DL 18/2020, **si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020** o comunque, se successiva, **entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Allo stato, quindi, **tali previsioni dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi** (da riconvocare entro trenta giorni dalla data della prima convocazione).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli